



Prot. n. 0003768 anno 2023 del 03/08/2023



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

Prot. n. 3768/B3-c

Reggio Calabria, 03/08/2023

All'Albo pretorio on-line

Al Sito web

Alla Sez. Amministrazione Trasparente –
Disposizioni Generali

IL PRESIDENTE

Rilevata la necessità di adottare il Regolamento per l'iscrizione degli studenti al corso di studi mediante tempo parziale già in precedenza deliberato dal Consiglio Accademico e disponibile al sito istituzionale - Statuto e Regolamenti -;

Preso atto delle modifiche deliberate dal Consiglio Accademico nella seduta del 29.06.2023;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2023 ha approvato il Regolamento per l'iscrizione degli studenti al corso di studi mediante tempo parziale nel testo trasmesso dal Consiglio Accademico;

Visto il D.P.R. 132 del 28.02.2003 s.m.i.;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria, approvato con Decreto Direttoriale. n. 1516 del 15.06.2017;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa, è adottato l'allegato "Regolamento per l'iscrizione degli studenti al corso di studi mediante tempo parziale", costituito da n. 5 articoli.

Il Regolamento, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è pubblicato all'Albo pretorio del Conservatorio, sul sito web istituzionale del Conservatorio "F. Cilea" – <https://www.conservatoriocilea.it/> - nell'area "Amministrazione Trasparente" - Disposizioni generali -, e nella sezione Statuto e Regolamenti dello stesso ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Istituzione.

Il Presidente

F.to Prof.ssa Concetta Nicolosi

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI AL CORSO DI STUDI MEDIANTE IL TEMPO PARZIALE.

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina la figura dello studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche nei Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello.
2. Durante gli anni di iscrizione in regime di tempo parziale lo studente è considerato in corso.

Articolo 2

Lo studente iscritto ai Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello può richiedere di adottare il regime di impegno a tempo parziale qualora rientri in una delle seguenti categorie:

- a) studente lavoratore. Tale condizione deve essere documentata: per lavoratori dipendenti con il contratto di lavoro o altro documento adeguato; per lavoratori autonomi col certificato di attribuzione della partita IVA o altro documento adeguato;
- b) studente impegnato nella cura e assistenza di familiari. Tale condizione deve essere documentata con certificato di invalidità rilasciato dalla ASL riferito al familiare non autosufficiente da assistere;
- e) studente con problemi di salute o di invalidità. Tale condizione deve essere documentata col certificato rilasciato dalla ASL comprovante la malattia che non consente la regolare progressione della carriera accademica;
- d) studentessa in gravidanza. Tale condizione deve essere documentata col certificato del medico specialista che attesta il mese di gestazione o la diagnosi di gravidanza a rischio; e) studente con figli di età non superiore a cinque anni. Tale condizione deve essere documentata dichiarando nome, cognome e data di nascita del figlio/a. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti a un corso di studio presso il Conservatorio di Reggio Calabria, solo uno può usufruire dell'iscrizione a tempo parziale.

Articolo 3

1. Contestualmente all'immatricolazione lo studente può presentare la domanda per ottenere la qualifica di studente a tempo parziale nelle attività didattiche per l'anno accademico di riferimento. Entro i termini previsti dovrà presentare il proprio Piano di studio.
2. La richiesta di iscrizione a tempo parziale non può essere presentata per l'anno accademico nel quale lo studente intende partecipare a bandi relativi alla mobilità internazionale.
3. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio degli anni previsti dal relativo corso di Diploma (sei anni per il Diploma accademico di primo livello e quattro anni per il Diploma accademico di secondo livello).
4. Lo studente in regime di tempo parziale deve acquisire minimo 12 CFA e massimo 42 CFA per ciascun anno accademico; oltre agli esami previsti in regime di tempo parziale lo studente può, inoltre, sostenere gli esami per quegli insegnamenti di cui ha acquisito le frequenze in annualità precedenti.
5. La frequenza degli insegnamenti scelti e suddivisi fra le annualità parziali deve essere acquisita entro la stessa annualità ad eccezione di quanto indicato nel comma successivo.
6. La frequenza delle discipline in regime di tempo parziale può essere suddivisa al 50% dei crediti in un anno e al 50% dei crediti nell'anno successivo. Il conseguimento dei relativi crediti, tramite esame o idoneità, potrà avvenire dopo avere maturato almeno i 2/3 delle ore di lezione previste in ciascuna delle due annualità.

7. Il regime di tempo parziale può essere ottenuto anche negli anni di iscrizione successivi al primo e deve essere richiesto contestualmente alla domanda di rinnovo iscrizione.

Articolo 4

1. Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale è consentito una sola volta nel corso del ciclo di studi.

2. La perdita dei requisiti richiesti nel presente regolamento e/o la mancata acquisizione dei CFA previsti per ciascun anno, comporta la revoca dello status di studente a tempo parziale.

3. Può essere richiesto il passaggio dal regime di tempo parziale a quello di tempo pieno; tale richiesta deve essere presentata contestualmente alla domanda di rinnovo iscrizione.

4. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata legale dei corsi è dichiarato decaduto (massimo sei anni per il Diploma accademico di primo livello e quattro per il Diploma accademico di secondo livello).

Articolo 5

1. Per gli studenti che godono del regime di tempo parziale, Il contributo di iscrizione è ridotto del 25%; la riduzione avviene sull'ultima rata dovuta secondo il Regolamento dei contributi studenteschi.

2. Resta l'obbligo di versare ogni anno per intero la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

3. Il passaggio dal regime a tempo parziale a quello a tempo pieno in una annualità addizionale comporta il pagamento dell'intero contributo annuo previsto